

Osservatorio sul Tribunale

A cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

In questo numero

Il sovraindebitamento e il ruolo dell' O.C.C.

A cura di Agostino Ricciardi –Presidente Commissione
Crisi da sovraindebitamento – ADR

L'interpretazione dei quesiti della consulenza tecnica di parte

A cura di Rosanna Marisei – Presidente
Commissione CTU



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 15 - Maggio 2025

Il sovraindebitamento e il ruolo dell' O.C.C.

di Agostino Ricciardi Presidente Commissione Crisi da sovraindebitamento – ADR

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per i soggetti privati, gli enti non commerciali e gli imprenditori non fallibili di trovare una composizione della propria crisi da sovraindebitamento pervenendo, in caso di buon esito della procedura ed in presenza di determinati requisiti, alla propria esdebitazione.

La legge prevede che il debitore sia assistito da un organismo di composizione della crisi o da un professionista eleggibile alle funzioni di curatore fallimentare nominato dal tribunale in cui si trova la residenza anagrafica del debitore.

La legge introduce due tipi di procedure, modellate sui paradigmi del concordato preventivo e del fallimento di cui alla legge fallimentare.

La prima è l'accordo con i creditori nella quale è necessario ottenere il consenso del 60% dei crediti per ottenere l'omologa dell'accordo.

Per i soli consumatori, ovvero per la sistemazione di debiti non derivanti dallo svolgimento di attività economiche, è opzionabile l'alternativo piano del consumatore nel quale il consenso dei creditori è sostituito dall'apprezzamento di screzionale del giudice che dovrà valutare il requisito della meritevolezza, ovvero, in sintesi, la incolpevolezza e inconsapevolezza del proprio sovraindebitamento.

In alternativa il debitore può chiedere la liquidazione del patrimonio con l'avvertenza che, anche in tal caso, l'esdebitazione è condizionata alla presenza del requisito della meritevolezza.

Il contenuto minimo della proposta di accordo con i creditori è indicato nell'art. 9 della legge 3/2012, secondo il quale al ricorso devono essere allegati:

1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
2. l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
3. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
4. l'attestazione di fattibilità del piano;
5. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Se il debitore svolge attività d'impresa deve depositare altresì le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'O.C.C. che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità negli ultimi 5 anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Riguardo alla possibilità di avvalersi di consulenti personali pare diffuso l'orientamento che ritiene che il debitore possa avvalersene per la redazione della proposta (Tribunale di Vicenza, 6 maggio 2014; Tribunale di Pistoia, 19 novembre 2014) limitando l'attività dell'O.C.C. alla sola attestazione di fattibilità.

Anzi nella maggioranza dei casi in cui tra i creditori vi sono banche e società finanziarie appare opportuno che la predisposizione del piano venga curata da professionisti di fiducia del debitore.

Ciò in quanto per i creditori del sistema finanziario sarà frequente dover scrutinare e contestare la sussistenza di patologie o illeciti contrattuali imputabili al finanziatore che potranno dar luogo a previsioni risarcitorie o trattamenti deteriori.

Tale attività potrebbe rendere critica la posizione di indipendenza e terzietà rispetto alle parti richiesta all'O.C.C. quantomeno come percepibile dagli stessi creditori coinvolti.



Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Salerno
via Roma 39, Salerno

www.commercialistisalerno.it
info@commercialistisalerno.it

Presidente: Agostino Soave
Segretario: Angelo Fiore

Coordinamento del progetto:
Rosanna Marisei
presidente Commissione CTU

Supervisione del progetto:
Nicola Fiore
Consigliere Delegato al Tribunale di Salerno e
rapporti con i Tribunali della Provincia

Donatella Raeli
Consigliera Delegata alla
Comunicazione Esterna

Sviluppo del progetto:
Gilda Camaggio / JaG communication
ufficio stampa ODCEC Salerno

Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 15 - Maggio 2025

L'interpretazione dei quesiti della consulenza tecnica di parte di Rosanna Marisei - Presidente Commissione CTU

Preliminarmente all'inizio delle operazioni peritali è indispensabile che il consulente tecnico d'ufficio proceda ad interpretare correttamente la formulazione dei quesiti posti dal Giudice. Ciò perché da una corretta interpretazione delle domande poste discende la corretta individuazione dell'indagine da compiere.

Sebbene tale affermazione possa apparire banale se ne evidenzia comunque l'importanza soprattutto nei casi in cui le domande poste possano dar luogo a interpretazioni diverse.

Con l'interpretazione di un argomento espresso in testo scritto si attua un processo di attribuzione di un significato in base alle conoscenze dell'argomento possedute dall'interprete.

L'attività di interpretazione non deve limitarsi all'esame del solo elemento testuale poiché alcuni vocaboli contenuti nel quesito possono talvolta essere definiti da norme di legge alle quali occorre far riferimento. Analogamente alle tecniche dell'interpretazione giuridica pertanto il consulente deve individuare il significato del quesito sia in base alla connessione delle parole che lo compongono sia valutando lo scopo, nel procedimento giudiziario, del quesito posto.

L'interpretazione del quesito deve essere quindi effettuata in modo letterale, logico-sistematico e teleologico, con riguardo a tutte le caratteristiche e gli aspetti giuridici che scaturiscono dal procedimento giudiziario che lo origina: al riguardo il consulente deve avere premura di leggere e comprendere tutti gli atti processuali e i verbali di udienza eventualmente approfondendo taluni aspetti procedurali per i quali può comunque essere rilevante la loro completa assimilazione per la compiuta interpretazione delle domande poste.

Nel dubbio, è necessario che il consulente approfondisca con il giudice eventuali aspetti per i quali non ritiene di avere ben chiara la natura o gli scopi delle richieste formulate.

L'accuratezza di questa fase preliminare è assolutamente indispensabile per il corretto svolgimento delle fasi successive. Si ritiene opportuno esplicitare nella relazione di consulenza tecnica le modalità con le quali il consulente ha interpretato le richieste fatte per consentire il vaglio delle stesse da parte del giudice e delle parti.



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



Nel prossimo numero

La valutazione e la relativa relazione

A cura di Sergio Cairone - Presidente
Commissione di studi CTU civili e penali
CNDCEC

L'arbitrato

A cura di Marco Di Lorenzo - membro
Commissione CTU